

**REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81  
(emanato con decreto rettorale 8 marzo 2018 n. 96)**

**INDICE**

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)  
 Articolo 2 (*Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato*)  
 Articolo 3 (*Incompatibilità*)  
 Articolo 4 (*Indizione delle elezioni*)  
 Articolo 5 (*Elettorato attivo e passivo*)  
 Articolo 6 (*Commissione elettorale*)  
 Articolo 7 (*Formazione e pubblicità delle liste elettorali*)  
 Articolo 8 (*Presentazione e pubblicità delle candidature*)  
 Articolo 9 (*Seggi elettorali*)  
 Articolo 10 (*Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti*)  
 Articolo 11 (*Operazioni di voto e di scrutinio*)  
 Articolo 12 (*Risultato delle elezioni*)  
 Articolo 13 (*Nomina dei primi dei non eletti*)  
 Articolo 14 (*Norma finale*)

TORNA ALL'INDICE

#### Articolo 1

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav di Venezia di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Articolo 2

*(Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato)*

1. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav è composta da tre componenti eletti dal personale dell'ateneo, di cui almeno uno appartenente alla categoria del personale docente e ricercatore e almeno uno appartenente alla categoria del personale tecnico e amministrativo.
2. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza può essere costituita anche da rappresentanti eletti di un'unica categoria qualora non vi siano candidature o candidati eletti per entrambe le categorie.
3. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav può essere integrata da un componente designato dal senato degli studenti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'ateneo.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav durano in carica tre anni e possono essere rieletti e redesignati consecutivamente per una sola volta.
5. I componenti eletti o designati decadono dalla carica nel momento in cui vengono a mancare i requisiti richiesti per l'elettorato passivo o per la qualifica di studente.

#### Articolo 3

*(Incompatibilità)*

1. Le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono incompatibili con:
- il ruolo di datore di lavoro;
  - le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - l'afferenza al servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - le funzioni di direzione dei dipartimenti, di laboratorio, centri, servizi bibliografici e documentali e delle aree.

#### Articolo 4

*(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni per l'individuazione della componente elettiva della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav sono indette dal rettore con proprio provvedimento, sentita la rappresentanza sindacale unitaria.
2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui al comma precedente è affisso all'albo ufficiale e pubblicato nel web di ateneo.

#### Articolo 5

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. L'elettorato attivo per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è costituito da:
  - tutto il personale docente e ricercatore per l'elezione dei rappresentanti appartenenti alla categoria del personale docente e ricercatore;
  - tutto il personale tecnico e amministrativo anche a tempo determinato per l'elezione dei rappresentanti appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
2. L'elettorato passivo per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è costituito da:
  - il personale docente e ricercatore per l'elezione dei rappresentanti appartenenti alla categoria del personale docente e ricercatore;
  - il personale tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato per l'elezione dei rappresentanti appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti a contratto.

#### Articolo 6

*(Commissione elettorale)*

1. La Commissione elettorale è composta da tre membri individuati tra l'elettorato attivo ed è nominata con decreto del rettore.
2. La Commissione elettorale svolge le seguenti funzioni:

TORNA ALL'INDICE

- a) raccoglie le candidature del personale e ne verifica l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
  - b) cura la pubblicità di tutte le attività relative all'espletamento delle elezioni;
  - c) valuta i ricorsi di cui al successivo articolo 7, comma 4
  - d) valuta i ricorsi presentati dagli elettori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 15, comma 3 del regolamento generale di ateneo, in merito a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali nonché i ricorsi di cui al successivo articolo 12, comma 5;
  - e) proclama gli eletti che sono nominati con decreto del rettore.
3. La qualifica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

Articolo 7

*(Formazione e pubblicità delle liste elettorali)*

1. L'area finanza e risorse umane predispose le liste elettorali relative al personale di cui al precedente articolo 5, comma 1 e le trasmette alla Commissione elettorale e ai presidenti di seggio elettorale.
2. Le liste elettorali, in ordine alfabetico e suddivise per qualifica di appartenenza, sono pubblicate nel sito web di ateneo e sono consultabili presso, la commissione elettorale e i seggi elettorali.
3. Chiunque, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste elettorali, può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso l'area finanza e risorse umane che attesterà l'ammissione al voto.
4. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione nelle stesse è ammesso il ricorso alla Commissione elettorale.

Articolo 8

*(Presentazione e pubblicità delle candidature)*

1. Il personale che intende essere eletto quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale con le modalità e negli orari resi noti dall'amministrazione dell'Università luav di Venezia.
2. La Commissione elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, comunica agli elettori le candidature presentate.

Articolo 9

*(Seggi elettorali)*

1. I seggi elettorali sono composti da un presidente, un segretario e uno scrutatore individuati tra l'elettorato attivo e sono costituiti con decreto del direttore generale.
2. La qualifica di componente di seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni e di componente della commissione elettorale.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti il seggio, uno dei quali deve essere il presidente o il segretario.
4. Le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono essere effettuate in un unico seggio qualora tale situazione faciliti l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 10

*(Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti)*

1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza in base alla propria categoria di appartenenza.
3. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o che manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni o scritte.
4. È nulla la scheda in cui l'elettore abbia espresso più di una preferenza.

Articolo 11

*(Operazioni di voto e di scrutinio)*

1. Gli elettori sono ammessi a votare nei seggi costituiti nelle diverse sedi dell'Università luav di Venezia.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche e ai seggi può accedere soltanto il personale iscritto nelle liste elettorali.

TORNA ALL'INDICE

3. Il presidente di ciascun seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.
  4. Il voto è libero e segreto.
  5. Per la validità delle votazioni non è richiesto un numero minimo di votanti.
  6. terminate le operazioni di voto i seggi procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla immediata trasmissione delle schede votate e non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali alla Commissione elettorale di cui al precedente articolo 6.
  7. Per le operazioni di voto è possibile prevedere la predisposizione di una procedura informatica che deve consentire l'identificazione dell'elettore, l'espressione del voto telematico da uno qualsiasi dei seggi appositamente istituiti presso l'ateneo, garantendo l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati.
- Le schede telematiche utilizzate per l'esercizio del voto riportano elencate tutte le candidature per la categoria del personale docente e ricercatore e per la categoria del personale tecnico e amministrativo.
- La procedura informatica deve consentire di procedere alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

Articolo 12  
*(Risultato delle elezioni)*

1. La Commissione elettorale, sulla base dei verbali delle operazioni di voto dei seggi elettorali, provvede all'accertamento e al computo dei voti.
2. Sono eletti i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti rispettivamente per la categoria del personale docente e ricercatore e per la categoria del personale tecnico e amministrativo e il secondo candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
3. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Entro tre giorni la Commissione elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e pubblicazione nel web di ateneo.
5. Ogni elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni entro il quinto giorno dalla data della loro pubblicazione. Trascorso detto termine il rettore nomina gli eletti con proprio decreto.

Articolo 13  
*(Nomina dei primi dei non eletti)*

1. Nei casi di decadenza o di dimissioni dalla qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Università luav di cui al precedente articolo 2, comma 1 subentra il primo dei non eletti o viene designato un altro studente da parte del senato degli studenti.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si procede ad elezioni suppletive.

Articolo 14  
*(Norma finale)*

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.